

Roma, lì 10 settembre 2019

Spett.le  
**Camera dei Deputati**  
**II Commissione (Giustizia)**  
Piazza Montecitorio, 1  
00186 Roma  
PEC: *camera\_protcentrale@certcamera.it*

Spett.le  
**Camera dei Deputati**  
**VI Commissione (Finanze)**  
Piazza Montecitorio, 1  
00186 Roma  
PEC: *camera\_protcentrale@certcamera.it*

Spett.le  
**Senato della Repubblica**  
**VI Commissione (Finanze e Tesoro)**  
Piazza Madama, 11  
00186 Roma  
PEC: *amministrazione@pec.senato.it*  
*comm06a@senato.it*

**OGGETTO:** Proposte di misure integrative alla bozza di decreto legislativo concernente disposizioni correttive al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 recanti attuazione della direttiva 2015/849/UE, nonché attuazione della direttiva 2018/843/UE.

L' "Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi" (di seguito, «OAM»), istituito ad opera dell'art. 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, «TUB»), è il soggetto competente in via esclusiva ed

autonoma per la gestione degli elenchi e per la vigilanza sui suddetti intermediari del credito. In una Sezione speciale dell'Elenco dedicato agli Agenti in attività finanziaria sono iscritti, inoltre, anche gli Agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento (tra i quali i cd. *Money transfer*).

Nell'ambito della sua attività, all'Organismo è stato altresì attribuita – in virtù degli artt. 2, comma 2, e 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015 – la gestione del Registro dei cambiavalute, cui devono iscriversi coloro che esercitino professionalmente, nei confronti del pubblico, l'attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta.

Ciò posto, con la presente nota lo scrivente Organismo suggerisce, quale proprio contributo, specifiche misure di intervento sullo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/843, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In via generale, gli interventi proposti mirano a garantire il buon andamento dell'intero settore finanziario attraverso il rafforzamento degli strumenti in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo riconosciuti in capo allo scrivente Organismo.

## **Le proposte nel dettaglio.**

### **1. Gestione dei dati sulle negoziazioni comunicati dai cambiavalute e trasmissione ad Autorità giudiziarie e altre autorità competenti**

Nel contesto di un sistema di cooperazione sovranazionale volto a migliorare l'efficacia del settore della prevenzione dell'uso improprio del sistema finanziario ai fini del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, la Banca Centrale Europea e lo scrivente Organismo, in data 10.01.2019, hanno sottoscritto un accordo per lo scambio di informazioni in materia antiriciclaggio.

La cooperazione dell'OAM è stata richiesta per le attività degli uffici dei cambiavalute ("*bureaux de change*"), in quanto l'Organismo è stato riconosciuto dalle istituzioni europee quale autorità di riferimento in questo specifico settore.

Come noto, difatti, secondo la normativa vigente (articolo 17-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 141/2010) i cambiavalute devono trasmettere all'Organismo, per via telematica, le negoziazioni effettuate, che vengono conservate dall'Organismo ed esibite su richiesta delle

autorità competenti. Rispetto a tali flussi, l'OAM effettua esclusivamente verifiche formali riscontrando la conformità del *file* dati trasmesso rispetto al formato atteso, senza poter accedere al contenuto. Nell'esperienza recente è stato, però, accertato che i dati così ricevuti e quindi messi a disposizione dall'Organismo alle Autorità competenti, sono pressoché inutilizzabili da queste ultime.

La seguente proposta normativa si propone l'obiettivo di migliorare, anche sul fronte nazionale, lo scambio di informazioni in materia antiriciclaggio, permettendo all'Organismo di accedere al contenuto del documento trasmesso e di utilizzare direttamente i dati ricevuti per renderli leggibili, al fine di ricavarne informazioni puntuali e prontamente utilizzabili da fornire esclusivamente alle Autorità competenti previste dalla legge, contribuendo a rafforzare, in un settore particolarmente delicato, i presidi istituzionali per il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

La modalità di trasmissione e conservazione dei *file* dei dati all'Organismo è attualmente stabilita nella circolare OAM n. 24/2015, sulla quale il Garante per la protezione dei dati personali – ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015 - ha espresso il proprio parere positivo. Pertanto, in caso di accoglimento della presente modifica normativa, l'Organismo condividerà nuovamente con il Garante le modalità di utilizzo dei dati ricevuti affinché si assicuri che il trattamento degli stessi avvenga nel pieno rispetto dell'attuale normativa in materia di *privacy*.

- **Integrazione testo**

All'articolo 5 dello schema di decreto, rubricato "Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90", dopo il comma 1, si inserisca il seguente comma:

*2. All'articolo 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

*"1-bis. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, e dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, all'articolo 17-bis, al comma 3, dopo le parole "I dati registrati sono conservati per dieci anni" sono aggiunte le seguenti "e sono utilizzabili dall'Organismo a fini statistici. Su richiesta, l'Organismo trasmette i dati all'autorità giudiziaria o altra autorità competente prevista dalla legge."*

\*\*\*

## **2. Sanzioni applicabili ai money transfer**

L'art. 9, comma 8, del d. lgs. n. 90/2017 pone, a carico dei *money transfer*, l'obbligo di avvisare entro dodici ore il Questore territorialmente competente laddove riscontrino, in capo all'ordinante, l'assenza del titolo di soggiorno. La mancata trasmissione dei dati identificativi, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della l. n. 94/2009, è attualmente sanzionata con la cancellazione del *money transfer* dall'elenco degli agenti in attività finanziaria.

Tale profilo sanzionatorio si pone nettamente in contrasto con il principio di proporzionalità della sanzione, da cui discende per ontogenesi il principio del *favor rei* applicabile alle pene di natura afflittiva, quali sono quelle comminate in caso di violazione della normativa qui in esame.

La proposta *de qua*, pertanto, consentirebbe all'OAM di sanzionare le condotte illecite commesse dagli agenti *money transfer* iscritti utilizzando l'intero ventaglio di misure sanzionatorie previste dall'articolo 128-*duodecies* T.U.B.

La proposta dovrà essere completata da un intervento di coordinamento con il citato articolo 1, comma 20, della l. n. 94/2009, per evitare il disallineamento tra le due disposizioni.

- **Integrazione testo**

All'articolo 5 dello schema di decreto, rubricato "Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90", dopo il sopra proposto comma 3, si inserisca il seguente comma:

4. All'articolo 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, al comma 8, dopo le parole "*unitamente ai dati relativi all'identità dell'ordinante e dell'operazione eseguita.*" sono aggiunte le seguenti: "*La mancata trasmissione dei dati relativi all'identità dell'ordinante e dell'operazione eseguita è sanzionata dall'OAM ai sensi dell'articolo 128-*duodecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*".

Laddove si accogliesse la suddetta modifica normativa, pertanto, anche agli operatori *money transfer* potranno essere applicate le sanzioni pecuniarie *ex art. 128-*duodecies* comma 1 lett. a-bis) TUB*, i cui proventi – come per tutte le sanzioni pecuniarie irrogabili dall'Organismo nei confronti dei propri iscritti – confluiscono al bilancio dello Stato.

Al fine di consentire una riscossione maggiormente capillare delle sanzioni irrogate nei confronti dei *money transfer* (e, quindi, anche degli altri iscritti OAM) si propone altresì di consentire all'OAM di:

- disciplinare nel dettaglio le modalità e termini di pagamento delle sanzioni pecuniarie, incluso, a titolo esemplificativo, il pagamento rateale della sanzione;
- avviare la procedura di riscossione coattiva. In termini pratici, in caso di mancato pagamento, le somme dovute saranno tempestivamente iscritte dall'OAM nei ruoli consegnati all'Agente riscossore;
- ricevere un contributo, determinato in misura fissa dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Organismo, come rimborso dei costi sostenuti per le attività di verifica.

- **Integrazione testo**

All'articolo 5 dello schema di decreto, rubricato "Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90", dopo il comma 2 sopra proposto, si inserisca il seguente comma:

*3. All'articolo 8 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, al comma 17, lettera a), dopo le parole "soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo." sono aggiunte le seguenti "L'Organismo determina le modalità e i termini di pagamento delle sanzioni pecuniarie. In caso di mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie, l'Organismo avvia la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo delle somme dovute secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni." e dopo le parole "I proventi derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera affluiscono al bilancio dello Stato" sono aggiunte "fatto salvo il contributo versato all'Organismo a copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività di cui sopra. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito l'Organismo, determina con decreto la misura del contributo."*

Organismo Agenti in Attività finanziaria  
e Mediatori creditizi  
Il Presidente